

n°

159

Dicembre 2015

prassitele

*newsletter Prassicoop
su commercio,
servizi ed Enti Locali*



Revisione della Costituzione: cosa ci aspetta?

Di Renato Cavalli

I lavori della Camera nel 2016 inizieranno con la votazione del disegno di legge costituzionale sulla modifica della Parte II della Costituzione, quella relativa all'ordinamento della Repubblica.

Il testo torna alla lettura della Camera a seguito delle modifiche introdotte dal Senato il 13 ottobre. Anche se le opposizioni hanno minacciato fuoco e fiamme, è molto improbabile che riescano a fare introdurre nuove modifiche, ma l'approvazione non otterrà certamente i 2/3 dei voti, per cui sarà indispensabile, ai sensi dell'Art.

In questo numero:

- Revisione della Costituzione: cosa ci aspetta?
- La soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita
- Istat. Reddito e condizioni di vita nel 2014
- Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile

COOPERAZIONE

- Dalla Sharing Economy all' economia collaborativa: l'impatto e le opportunità per il mondo cooperativo

REGIONI

Lombardia

- "Fare impresa in franchising": progetto pilota per la rigenerazione commerciale nei centri urbani

PRASSICOOP NEWS

ENGLISH SUMMARY

 **prassicoop**

**augura a tutti buone feste
e un sereno anno nuovo!**

138 della Costituzione, andare poi al referendum. Questa modifica avrà alcuni punti fondamentali: la fine del bicameralismo perfetto, con una differenziazione dei ruoli tra la Camera e il Senato, la modifica delle disposizioni relative alla istituzione di democrazia diretta, la modifica della modalità di elezione del Presidente della Repubblica, nonché del ruolo del Governo nel procedimento legislativo e dei compiti della Corte Costituzionale.

Estremamente significativa (e forse la parte di maggiore interesse per i nostri lettori "tipo") è la modifica del Titolo V, relativo alle Regioni, alle Province e ai Comuni ed in particolare all'Art. 117 che ripartisce le competenze tra Stato e Regione.

Vediamo quindi in sintesi quale sarà il nuovo assetto dell'ordinamento generale delle istituzioni, e più in particolare la differenza tra il nuovo e il vecchio testo dell'Art. 117, che tra l'altro abroga le disposizioni relative alle cosiddette materie di legislazione concorrente tra stato e regioni, che avevano generato una marea di conflitti di competenze e di confusione.



L'organizzazione dei Poteri

Il Senato della Repubblica si compone di 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e di 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica (art. 57).

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono con metodo proporzionale i senatori fra i propri componenti (74) e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori (21). Ad ogni Regione è assegnato un numero di rappresentanti proporzionale alla propria popolazione, che non può essere inferiore a due.

Regione	Popolazione 2011	Seggi da assegnare per Regione
Piemonte	4.363.916	7
Valle d'Aosta	126.806	2
Liguria	1.570.694	2
Provincia Autonoma Bolzano	504.643	2
Provincia Autonoma Trento	524.832	2
Veneto	4.857.210	7
Friuli-Venezia Giulia	1.218.985	2
Emilia-Romagna	4.342.135	6
Toscana	3.672.202	5
Umbria	884.268	2
Marche	1.541.319	2
Lazio	5.502.886	8
Abruzzo	1.307.309	2
Molise	313.660	2
Campania	5.766.810	9
Puglia	4.052.566	6
Basilicata	578.036	2
Calabria	1.959.050	3
Sicilia	5.002.904	7
Sardegna	1.639.362	3
	59.433.744	95

Fonte: dossier n. 229- luglio 2015, Senato



La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi territoriali dai quali sono eletti, perciò il Senato si rinnova parzialmente in corrispondenza del rinnovo dei Consigli regionali: il rinnovo degli organi rappresentativi regionali comporta la fine del mandato di tutti i senatori della regione, ivi compreso il sindaco. Il Senato è un organo continuo e non è soggetto a scioglimento.

Il Presidente della Repubblica conserva il potere di nominare senatori che abbiano illustrato la patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica 7 anni e non possono essere nominati per un secondo mandato. Rimangono senatori di diritto a vita solo gli ex Presidenti della Repubblica (art. 59). È importante sottolineare che i senatori di nomina presidenziale e quelli di diritto a vita non possono eccedere il numero complessivo di cinque, tenuto conto di quelli già in carica alla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale.

Sono confermati il divieto di mandato imperativo (art. 67) e le prerogative dell'insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni e dell'invulnerabilità (art. 68). Viene invece meno l'indennità parlamentare, poiché sussiste quella connessa alla funzione svolta sul territorio (art. 69).

I Regolamenti parlamentari di entrambe le Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari, mentre il solo Regolamento della Camera dei deputati è chiamato a disciplinare lo statuto delle opposizioni (art. 64). Questa differenza trae fondamento dalla constatazione che solo la Camera dei deputati è legata al Governo da un rapporto fiduciario, il che comporta la possibilità di individuare al suo interno le minoranze che si oppongono al Governo in carica in seguito alla votazione sulla fiducia iniziale. Il solo Regolamento del Senato, infine, stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali (art. 63, secondo comma).

Il Senato è ora chiamato a:

- rappresentare le istituzioni territoriali;
- esercitare le funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica;
- concorrere all'esercizio della funzione legislativa;
- concorrere all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione Europea;
- partecipare alle decisioni dirette alla formazione

e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea;

- valutare le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni;
- verificare l'impatto delle politiche dell'Unione Europea sui territori;
- concorrere ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge;
- concorrere a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato;
- partecipare alla elezione del Presidente della Repubblica (art. 83), dei giudici della Corte costituzionale (art. 135) e dei membri laici del CSM (art. 104);
- svolgere inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali, nel qual caso non è previsto che la composizione della commissione d'inchiesta debba rispecchiare la proporzione dei gruppi presenti in Assemblea (art. 82);
- svolgere attività conoscitive e formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati (art. 70, sesto comma).

Il **procedimento legislativo** si articola in tre sub procedimenti (bicamerale, monocamerale e relativo alla clausola di supremazia) e si articola nei seguenti modi:

A. Procedimento bicamerale (art. 70, primo comma), che richiede l'approvazione dei disegni di legge da parte di entrambe le Camere per:

1. le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;
2. le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari e le altre forme di consultazione di cui all'art. 71;
3. le leggi sull'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
4. la legge sulle norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e alla attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea;
5. la legge sui casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'art. 65, primo comma, della Costituzione;
6. la legge che regola le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra



i consiglieri e i sindaci, nonché le modalità di sostituzione dei membri del Senato in caso di cessazione della carica elettiva regionale o locale;

7. le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

8. la legge che disciplina l'ordinamento di Roma capitale;

9. le leggi che riconoscono ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni ordinarie ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione;

10. la legge che disciplina l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti di Regioni, Comuni e Città metropolitane ai sensi degli artt. 117, quinto comma, e 120, secondo comma;

11. la legge che disciplina i casi e le forme in cui le Regioni possono concludere accordi con altri Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati;

12. la legge che determina i principi generali del patrimonio dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni;

13. la legge che detta i principi fondamentali del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Giunta regionale, dei membri della Giunta e dei consiglieri regionali, che definisce la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti e che stabilisce i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza;

14. la legge che prevede il distacco dei Comuni da una Regione.

B. Procedimento monocamerale, che si applica in via generale (art. 70, terzo comma): tutte le leggi diverse da quelle bicamerali sono approvate dalla Camera dei deputati e sono esaminate dal Senato se lo richiede un terzo dei suoi membri entro dieci giorni dalla trasmissione da parte della Camera. In tal caso il Senato può approvare proposte di modifica entro i successivi trenta giorni. La Camera dei deputati delibera su tali proposte in via definitiva. Per la legge di bilancio e per quella che approva il Rendiconto consuntivo (art. 81, quarto comma), le proposte di modifica del Senato devono essere approvate entro quindici giorni dalla trasmissione del testo da parte della Camera (art. 70, quinto comma). Quando il Senato non intenda procedere all'esame, ovvero quando sia decorso inutilmente il termine per deliberare ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

C. Solo per le leggi che danno attuazione all'art. 117, quarto comma, della Costituzione (c.d. **clausola di supremazia**) le proposte di modifica deliberate dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti



possono essere "superate" dalla Camera dei deputati con l'approvazione finale del disegno di legge da parte della maggioranza assoluta dei propri membri (art. 70, quarto comma).

La sola Camera dei deputati, essendo eletta direttamente dal Corpo elettorale, rappresenta la Nazione (art. 67) e partecipa alla determinazione dell'indirizzo politico, accordando e revocando la fiducia al Governo (art. 94).

Sono di esclusiva competenza della Camera dei deputati:

- la deliberazione dello stato di guerra a maggioranza assoluta dei componenti del collegio (art. 78);
- l'approvazione delle leggi di amnistia e indulto a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti (art. 79);
- l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali di natura politica, o che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi (art. 80);
- l'autorizzazione a sottoporre il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell'esercizio delle funzioni (art. 96).

La sola Camera dei deputati può essere sciolta dal Presidente della Repubblica (art. 88).

Sono modificate le disposizioni costituzionali relative agli istituti di democrazia diretta.

Per quanto concerne il referendum abrogativo (art. 75), sono previsti due diversi quorum di validità del voto: quando la proposta è stata sottoscritta da 500.000 elettori è la maggioranza degli aventi diritto al voto, quando la proposta è stata sottoscritta da 800.000 elettori è la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati. In entrambi i casi la proposta è approvata se ha raccolto il consenso della maggioranza dei voti validamente espressi.

Relativamente all'iniziativa legislativa popolare, è aumentato il numero degli elettori che devono sottoscrivere la proposta (da 50.000 a 150.000).

È altresì prevista l'approvazione di una legge costituzionale chiamata a disciplinare condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. La legge di attuazione di tali previsioni è di tipo bicamerale (art. 71, quarto comma).



Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune (che non è più integrato dai delegati regionali): per l'elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi del collegio nei primi tre scrutini, quella dei tre quinti del collegio dal quarto al sesto scrutinio e la maggioranza dei tre quinti dei votanti (non più la maggioranza assoluta) dal settimo scrutinio in avanti (art. 83).

Le funzioni di supplenza del Presidente della Repubblica sono svolte dal Presidente della Camera dei deputati, mentre è il Presidente del Senato a convocare e presiedere il Parlamento in seduta comune per l'elezione del nuovo Presidente (art. 86, secondo comma).

Relativamente ai poteri presidenziali, il disegno di legge interviene sul potere di rinvio delle leggi approvate dal Parlamento, prevedendo il rinvio delle leggi di conversione dei decreti-legge, in tal caso il termine per la conversione è differito di 30 giorni. È esclusa la possibilità di configurare un potere presidenziale di rinvio parziale (art. 74).

Cambia anche il ruolo del Governo nel procedimento legislativo prevedendo la possibilità per l'esecutivo di chiedere l'iscrizione in via prioritaria all'ordine del giorno della Camera dei deputati dei disegni di legge considerati essenziali per l'attuazione del programma di Governo (disegni di legge prioritari). La Camera delibera sull'iscrizione entro cinque giorni dalla richiesta. In caso di iscrizione prioritaria, la pronuncia definitiva della Camera dei deputati deve intervenire entro settanta giorni dalla richiesta (voto a data certa). In questi casi, i tempi di partecipazione del Senato al procedimento legislativo sono ridotti della metà (15 giorni). Il termine di settanta giorni può essere differito di quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge.

Tale procedura è esclusa per le leggi bicamerali (art. 70, primo comma), per le leggi elettorali, per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, per le leggi di amnistia e indulto e per quelle che stabiliscono il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni (art. 72, settimo comma).

Investe il potere normativo di rango primario del Governo la modifica dell'art. 77, che intende affrontare l'abuso della decretazione d'urgenza "receptendo" in Costituzione

i limiti oggi previsti dalla legislazione ordinaria (L. 400 del 1988) e desumibili dalla giurisprudenza costituzionale:

- i decreti-legge non possono disciplinare le materie di cui all'art. 72, quinto comma, della Costituzione, per le quali la Costituzione prescrive la procedura legislativa normale (si tratta della materia costituzionale, dei disegni di legge di delega legislativa, di conversione in legge dei decreti-legge, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi);
- i decreti-legge non possono reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti o regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
- i decreti-legge non possono ripristinare l'efficacia di norme che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime per vizi non attinenti al procedimento;
- i decreti-legge debbono recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;
- nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione in legge dei decreti-legge non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto;
- i disegni di legge di conversione devono essere approvati secondo il procedimento legislativo normale (art. 72, quinto comma).

È previsto che i disegni di legge di conversione debbano essere sempre presentati alla Camera dei deputati, anche quando riguardino materie in relazione alle quali la funzione legislativa è esercitata collettivamente da entrambe le Camere. In secondo luogo è espressamente previsto che, in caso di rinvio presidenziale della legge di conversione, la perdita di efficacia del decreto-legge interviene entro novanta giorni dalla pubblicazione.

Infine è delineata la partecipazione del Senato al procedimento di conversione: l'esame dei disegni di legge di conversione è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione del Senato possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione da parte della Camera dei deputati, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione da parte del Governo.



Il disegno di legge interviene sui compiti della Corte costituzionale, stabilendo che la Consulta si pronunci in via preventiva sulla legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, se adita con ricorso motivato sottoscritto da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato. Il giudizio deve chiudersi entro 30 giorni dal ricorso; l'accertamento dell'illegittimità costituzionale impedisce la promulgazione della legge (artt. 73, secondo comma e 134).

Di fronte alla Consulta è possibile impugnare le leggi elettorali approvate nel corso della attuale legislatura: alla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale, un quarto dei componenti della Camera o un terzo dei componenti del Senato possono sottoporre al giudizio di legittimità costituzionale della Corte costituzionale le leggi promulgate nella legislatura in corso che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La Corte si pronuncia entro 30 giorni dal ricorso.

Relativamente alla composizione del collegio, inoltre, il Senato ha reintrodotta l'elezione "disgiunta" dei giudici costituzionali da parte delle due Assemblee parlamentari. La Camera elegge tre giudici e il Senato due. In sede di prima applicazione del novellato art. 135, alla cessazione della carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente alle due Camere partendo dalla Camera dei deputati.

È infine previsto che quando la Corte giudica i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione sia integrata da sedici cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione come deputati.

L'art. 97 della Costituzione è integrato al fine di garantire che l'organizzazione con legge dei pubblici uffici garantisca la trasparenza della amministrazione, oltre che l'imparzialità e il buon andamento.

È soppresso il Consiglio Nazionale dell'economia e del Lavoro (CNEL).



Il Titolo V

Le Province cessano di essere un'articolazione territoriale della Repubblica (art. 114) ed è abrogato ogni riferimento ad esse dal testo della Costituzione. Relativamente agli enti di area vasta, è prevista una competenza regionale ad eccezione dei profili ordinamentali generali dettati dal Legislatore statale. Al contempo il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica su iniziativa dei Comuni e dopo aver sentito la Regione.

È riformato l'istituto del regionalismo differenziato (art. 116, terzo comma). Le Regioni ordinarie che abbiano un bilancio in equilibrio tra entrate e spese possono chiedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in alcune delle materie di legislazione esclusiva dello Stato (117, secondo comma):

1. organizzazione della giustizia di pace;
2. disposizioni generali e comuni per le politiche sociali;
3. disposizioni generali e comuni in materia di istruzione, ordinamento scolastico, istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
4. politiche attive del lavoro, istruzione e formazione professionale;
5. commercio con l'estero;
6. tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
7. governo del territorio.

Nel riparto della funzione legislativa tra Stato e Regioni, viene meno la legislazione concorrente (ai sensi della quale oggi lo Stato è chiamato a dettare i principi fondamentali della materia e le Regioni la normativa di dettaglio), si arricchisce il novero delle materie di competenza statale esclusiva (nei fatti una parte delle materie che oggi sono rimesse alla legislazione concorrente è trasferita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato) che in molti aspetti viene più puntualmente definita (o tramite nuove formulazioni delle materie o tramite l'attribuzione del potere di adottare disposizioni generali comuni – art. 117, secondo comma).

È introdotta la c.d. supremacy clause, ai sensi della quale, su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione



esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale (art. 117, quarto comma).

Permane la potestà legislativa regionale residuale per tutte le materie che non sono riservate alla legislazione statale esclusiva. È espressamente attribuita alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, terzo comma).

Relativamente alla potestà regolamentare, è introdotto il criterio del parallelismo con la funzione legislativa; resta ferma la possibilità dello Stato di delegare con legge alle Regioni la potestà regolamentare nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva (art. 117, sesto comma).

Relativamente alle funzioni amministrative, è previsto che esse siano esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori (art. 118).

In materia di autonomia finanziaria, l'art. 119 prevede che le risorse derivanti dall'autonomia finanziaria regionale e locale assicurino il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni fissati con legge dello Stato.



A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale in corso di esame di fronte alle Camere, e sino alla revisione degli statuti, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel testo attualmente vigente (c.d. regionalismo differenziato), ad esclusione di quelle riferite alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Resta ferma la disciplina prevista dagli statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione.



Il nuovo art. 117 della Costituzione

Il testo vigente della Costituzione	Il testo approvato in sede di revisione
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.	La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:	Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;	a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;	b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;	c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;	d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;	e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;	f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato degli enti pubblici nazionali;	g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;	h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;	i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;	l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;	m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
n) norme generali sull'istruzione;	n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
o) previdenza sociale;	o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro, politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;	p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle



In vigore il nuovo Regolamento Prevenzione Incendi

È entrato in vigore IL 18 NOVEMBRE il nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (G.U. 20/08/2015, n. 192 - n. 51).

Il nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi è stato pubblicato per semplificare le procedure e assicurare tempi più rapidi per l'avvio delle attività produttive, senza ridurne nel contempo il livello di sicurezza.

Il decreto è composto da 5 articoli e un corposo allegato tecnico:

- art. 1 - Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi
- art. 2 - Campo di applicazione
- art. 3 - Impiego dei prodotti per uso antincendio
- art. 4 - Monitoraggio
- art. 5 - Disposizioni finali
- allegato 1 - Norme di Prevenzione Incendi

In particolare, l'**allegato 1** è strutturato in 4 sezioni distinte:

- **Sezione G** - Generalità che definisce termini, definizioni e simboli grafici, le metodologie di progettazione della sicurezza antincendio e le soluzioni progettuali per il raggiungimento degli obiettivi primari di prevenzione incendi. Questa sezione è basata sui seguenti principi:
 - **generalità**: stesse metodologie per tutte le attività
 - **semplicità**: sono privilegiate le soluzioni semplici, realizzabili, comprensibili e con la più facile manutenzione
 - **modularità**: scomposizione della materia in moduli che guidino il progettista alla composizione delle soluzioni appropriate
 - **flessibilità**: ad ogni prestazione di sicurezza antincendio richiesta all'attività corrisponde sempre la proposta di molteplici soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali. Sono anche definiti metodi riconosciuti affinché il progettista possa concepire autonomamente e dimostrare la validità della specifica soluzione progettuale alternativa, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio
 - **standardizzazione e integrazione**: conformità con gli standard internazionali
 - **inclusione**: le diverse disabilità (es. motorie, sensoriali,



cognitive,...), temporanee o permanenti, delle persone che frequentano le attività sono considerate parte integrante della progettazione della sicurezza antincendio

• **contenuti basati sull'evidenza**: il tutto è basato su ricerca, valutazione e uso sistematico dei risultati della ricerca scientifica nazionale e internazionale

• **aggiornabilità**: il documento è stato realizzato in modo da essere facilmente aggiornato in base allo sviluppo tecnologico e delle conoscenze

• **Sezione S** - Strategia antincendio: è il cuore delle norme tecniche di prevenzione incendi

• **Sezione V** - Regole tecniche verticali: indicazioni di prevenzione incendi che si applicano alle aree a rischio specifico

• **Sezione M** - Metodi: si definisce nel dettaglio la metodologia di progettazione dell'ingegneria della sicurezza antincendio (o progettazione antincendio prestazionale). È suddiviso in altre 3 sezioni:

1. M1 - Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
2. M2 - Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
3. M3 - Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

La soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita

Dopo il forte calo tra il 2011 e il 2012, il quadro della soddisfazione generale della popolazione di 14 anni e oltre si è stabilizzato nel 2015 con i livelli pari a quelli del 2012.

Su una scala da 0 a 10, il punteggio medio attribuito alla soddisfazione per la vita nel complesso è 6,8. I livelli più alti (tra 8 a 10) sono indicati dal 35,1% delle persone, in linea con il 2014. Stabile anche la quota di popolazione (4,5%) che esprime giudizi negativi (tra 0 e 3).

In alcuni ambiti rilevanti della vita quotidiana, le persone si dichiarano più soddisfatte rispetto al 2014 sono: le relazioni familiari (il 90,9% contro il 90,2%), amicali (83,4% contro 82,2%) e tempo libero (66,4% contro 64,5%).



Risultano stabili a distanza di un anno la stima per la soddisfazione per la salute (81,2%) e quella per il lavoro (74,8%).

La quota di famiglie, che valutano invariata o in miglioramento la propria condizione economica passa dal 52,1% del 2014 al 57,3% del 2015. Il dato positivo riguarda tutte le ripartizioni geografiche, ma è più consistente al Nord e nel Mezzogiorno. Parallelamente aumenta la quota di persone soddisfatte della propria situazione economica (dal 43,4% del 2014 al 47,5% del 2015).

Il 78,6% delle persone pensa che "bisogna stare molto attenti" nei confronti degli altri; all'opposto, il 19,9% ritiene che "gran parte della gente è degna di fiducia". Questo aspetto della fiducia torna sui livelli del 2012 dopo due anni di lieve crescita.

Il peggioramento della fiducia verso gli altri è confermato anche dal calo della quota di persone che ritiene probabile vedersi restituire il portafoglio smarrito da un vicino di casa (dal 71,0% del 2014 al 69,4% del 2015) o da uno sconosciuto (dal 12,3% all'11,1%).

Nel 2015 i problemi maggiormente sentiti dalle famiglie riguardo alla zona in cui vivono sono: il rischio di criminalità (41,1%), il traffico (38,4%), la difficoltà di parcheggio (37,3%) e l'inquinamento dell'aria (36,7%); seguono la sporcizia nelle strade (31,6%), il rumore (31,2%), le difficoltà di collegamento con i mezzi pubblici (30,5%) e la qualità dell'acqua di rubinetto (30,0%). Infine, il 9,2% delle famiglie segnala irregolarità nell'erogazione dell'acqua.

Rispetto al 2014, cresce la quota delle famiglie che dichiarano problemi nella zona in cui vivono. In particolare è in aumento la percezione del rischio di criminalità, soprattutto nel Centro-nord.

Fonte: ISTAT

Istat. Reddito e condizioni di vita nel 2014

I dati Istat su "Reddito e condizioni di vita", relativi al 2014, indicano che un italiano su quattro è a rischio povertà o esclusione sociale.



Il 28,3% della popolazione è in questa situazione di disagio sociale. In particolare il 19,4% è a rischio povertà, l'11,6% vive in famiglie gravemente deprivate e il 12,1% in famiglie a bassa intensità lavorativa.

Il dato positivo è legato al Sud per la diminuzione della percentuale rischio povertà: passa dal 48% al 46,4% rispetto al 2013. Ma ricordiamo che al Nord è al 17,3%, confermando il persistere delle differenze tra queste aree del Paese. Al Centro è al 22,8%.

Quasi la metà dei residenti nel Sud e nelle Isole (45,6%) è a rischio di povertà o esclusione sociale, contro il 22,1% del Centro e il 17,9% del Nord. In tutte le regioni del Mezzogiorno i livelli sono superiori alla media nazionale, viceversa i valori più contenuti si riscontrano in Trentino-Alto Adige (11,7%, 9,7% nella provincia autonoma di Bolzano), Friuli-Venezia Giulia (16,3%) e Veneto (16,9%). La media italiana resta di quattro punti al di sopra di quella Ue che è del 24,4%: peggio solo Romania, Bulgaria, Grecia, Lettonia e Ungheria. Ai minimi dal 2011 i numeri relativi alle persone gravemente deprivate: 11,6%. Diminuiscono per il secondo anno di seguito le persone gravemente deprivate.

Il calo è determinato dal fatto che scendono le quote di individui in famiglie che, se lo volessero, non potrebbero permettersi un pasto proteico adeguato ogni due giorni (dal 13,9% al 12,6%), una settimana di ferie all'anno lontano da casa (dal 51,0% al 49,5%) o una spesa imprevista pari a 800 euro (dal 40,2% al 38,8%).

La stima della grave deprivazione diminuisce soprattutto nel Mezzogiorno, tra i single e le coppie (soprattutto se anziani) e tra le coppie con un solo figlio, anche minore. Ancora grave la condizione dei genitori soli, delle famiglie con almeno tre minori o di altra tipologia, famiglie, queste ultime, che tra il 2013 e il 2014 hanno mostrato un ulteriore deterioramento della loro condizione (dal 15,9% al 20,2%).

La stima dei redditi delle famiglie per il 2013 mostra stabilità rispetto all'anno precedente. Nel 2013, si stima che la metà delle famiglie residenti in Italia abbia percepito un reddito netto non superiore a 24.310 euro l'anno (circa 2.026 euro al mese); questo valore scende a 20.188 euro nel Mezzogiorno (circa 1.682 euro mensili). La stima dell'Istat passa dal 12,3% del 2013 all'11,6% del 2014, il minimo dal 2011.

Diminuiscono le persone che non possono permettersi un pasto proteico ogni due giorni (dal 13,9% al 12,6%), una settimana di ferie (dal 51,0% al 49,5%) o una spesa imprevista di 800 euro.



Elevati livelli di rischio di povertà o esclusione sociale si osservano anche tra coloro che vivono in famiglie monoreddito (44,7%) - per i quali i valori dei tre indicatori sono più che doppi rispetto a quelli osservati tra i componenti delle famiglie con due o più percettori - o in famiglie con fonte principale di reddito non proveniente da attività lavorative (33,6% se la fonte principale è una pensione o un altro trasferimento pubblico, 54,0% se si tratta di altra fonte).



Prospetto indicatori di povertà o esclusione sociale per regione
Anni 2013-2014, per 100 individui con le stesse caratteristiche:

	Anno 2013				Anno 2014			
	Rischio di povertà o esclusione sociale	Rischio di povertà	Grave deprivazione	Bassa intensità lavorativa	Rischio di povertà o esclusione sociale	Rischio di povertà	Grave deprivazione	Bassa intensità lavorativa
Piemonte	16,5	11,1	5,0	6,9	18,8	13,8	5,3	7,2
Valle d'Aosta	21,3	9,5	9,2	9,5 (a)	17,5	8,4	9,4	6,6 (b)
Lombardia	17,7	8,4	9,2	6,0	18,1	9,0	8,5	7,0
Trentino-Alto Adige	12,8	9,3	3,5	4,9 (a)	11,7	7,7	3,1(a)	4,6
Bolzano-Bozen	12,4 (b)	9 (b)	- (c)	-(c)	9,7	5,4 (b)	-(c)	-(c)
Trento	13,2	9,5	4,8 (b)	3,4 (b)	13,6	10,0	2,8 (b)	6,8 (b)
Veneto	16,1	10,3	3,8	6,8	16,9	11,6	4,7	5,5
Friuli-Venezia Giulia	16,1	9,8	6,6	5,8	16,3	9,2	7,2	6,0
Liguria	23,4	15,6	8,1	9,4	26,5	16,6	12,7	10,0
Emilia-Romagna	17,8	10,9	8,9	5,6	16,4	10,1	7,3	4,9
Toscana	18,4	12,1	4,8	8,5	19,2	11,6	7,3	8,6
Umbria	22,7	14,8	8,6	8,4	21,9	16,5	5,2	10,6
Marche	21,8	12,7	9,4	8,2	19,6	12,2	9,5	8,4
Lazio	26,1	18,0	7,1	9,0	24,7	18,5	7,3	9,1
Abruzzo	26,1	18,7	8,6	9,8	29,5	22,0	9,5	11,6
Molise	44,7	30,8	18,9	18,0	40,7	32,1	8,9	15,6
Campania	49,8	37,6	21,9	19,5	49,0	38,1	18,7	22,8
Puglia	43,6	29,6	24,7	14,8	40,3	25,8	23,2	16,5
Basilicata	48,5	33,1	20,7	20,6	39,6	25,6	15,1	19,6
Calabria	45,6	33,6	19,7	17,9	43,5	32,4	15,6	22,0
Sicilia	55,0	40,9	28,9	25,1	54,4	40,1	26,0	24,9
Sardegna	32,2	21,3	13,6	15,2	37,7	25,9	14,7	19,4
ITALIA	28,5	19,3	12,3	11,3	28,3	19,4	11,6	12,1



Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile

L'Istat ha presentato il rapporto Bes sul Benessere Equo e Sostenibile con dati riferiti al 2014 ma soprattutto al 2013.

Secondo il documento migliora il reddito disponibile (dello 0,7% nel 2013 e dello 0,1% nel 2014), così come cresce sia il potere d'acquisto che la spesa per i consumi e l'ottimismo. Ma le differenze territoriali permangono e non solo quelle economiche, come evidenzia il capitolo dedicato alla salute. Con il Sud in svantaggio rispetto al Nord sia nella speranza di vita, 81,5 anni contro 82,5, che nella vita in buona salute, 55,4 anni contro 60.

Al Sud la durata della vita media continua ad essere più breve, con una differenza di almeno un anno rispetto al Nord e poco inferiore rispetto al Centro. Nel Nord si osserva un valore della speranza di vita in buona salute di circa 5 anni superiore rispetto a quello del Mezzogiorno. Per quanto riguarda gli aspetti economici il Mezzogiorno, oltre ad avere un reddito medio disponibile decisamente più basso del Nord e del Centro, ha anche la più accentuata disuguaglianza reddituale: il reddito posseduto dal 20% della popolazione con i redditi più alti è 6,7 volte quello posseduto dal 20% con redditi più bassi, mentre nel Nord il rapporto è di 4,6. L'indice composto di reddito e disuguaglianza, sottolinea l'Istat, è leggermente più alto rispetto al 2013, ma di appena 0,2 punti (da 97,5 a 97,7). Anche se migliorano le condizioni economiche c'è ancora un forte disagio sociale. Il 15% della popolazione maggiore di 16 anni (il 20,6% nel Mezzogiorno) non può permettersi di sostituire gli abiti consumati e un quinto non può svolgere attività di svago fuori casa per ragioni economiche.

Per quanto riguarda i dati relativi alla salute, la speranza di vita cresce, ed è tra le più alte d'Europa, ma non migliora il numero degli anni in salute e peggiora il benessere psicologico.

L'allungamento della vita continua a progredire e, nel 2013, l'Italia diventa il primo paese in Europa per la più elevata speranza di vita degli uomini (80,3 anni – stima Eurostat). Rispetto alla media dei 28 paesi europei (80,6 anni) nel nostro paese la vita media attesa della popolazione è più lunga di almeno 1 anno e mezzo, attestandosi al secondo posto della graduatoria (82,9 anni) dopo la Spagna. Inoltre, la speranza di vita delle donne continua a collocarsi al terzo posto (85,2 anni),

bes | 2015

IL BENESSERE
EQUO E SOSTENIBILE
IN ITALIA

dopo Spagna (86,1 anni) e Francia (85,6 anni).

È più accentuata la prevalenza maschile - in particolare tra gli uomini oltre i 65 anni - nel consumo di alcol (23,5% contro l'8,5% delle donne). Per i giovani di 14-17 anni (33,4% per i maschi e 25,5% per le femmine) l'assunzione di qualsiasi bevanda alcolica è considerata dannosa. Il fenomeno del binge drinking è maggiormente diffuso tra i ragazzi di 18-24 anni.

Un nuovo nato nel 2013 al Nord, può contare di vivere almeno 61,3 anni di vita in buona salute se maschio e 58,8 se femmina, mentre nel Mezzogiorno gli anni si riducono rispettivamente a 56,3 per i maschi e a 54,6 per le femmine. Il divario tra vita media attesa e quella vissuta in buona salute è più evidente in alcune regioni del Mezzogiorno. Tra queste la Campania che pur restando la regione con la più bassa speranza di vita alla nascita (80,5 anni), mostra una forbice meno accentuata rispetto a quella della Calabria, con una vita media attesa più elevata (81,8 anni) ma con la più bassa speranza di vita in buona salute (52,3 anni).

La provincia autonoma di Bolzano oltre a presentare livelli tra i più elevati di longevità (83,1 anni) registra anche la più elevata speranza di vita in buona salute (69 anni).

Nel Mezzogiorno anche la speranza di vita senza limitazioni nelle attività a 65 anni è più breve di quasi 3 anni rispetto a quella del Nord (7,5 anni a fronte di 10,3 anni). Le donne del Meridione appaiono le più penalizzate, a 65 anni possono aspettarsi di vivere appena 7,0 anni senza incorrere in limitazioni nelle attività a fronte dei 10,4 anni delle loro coetanee del Nord. Anche per gli uomini si registrano analoghe differenze territoriali, sebbene più contenute.

Il peggioramento del benessere psicologico è più evidente nel Mezzogiorno. Nel 2013 è la regione Marche quella che continua a registrare i punteggi medi più bassi dell'indice di stato psicologico, preceduta da Campania, Calabria e Puglia. La mortalità per incidenti di trasporto tra i giovani è più diffusa nel Lazio, in Basilicata, Sardegna e Puglia, e nell'area del Nord-Est. La mortalità per tumori maligni ha una variabilità piuttosto contenuta tra le regioni. Nel 2012 i tassi più elevati si osservano in Sardegna e Campania per entrambi i generi e, solo per le donne, in Liguria e Lazio. In controtendenza rispetto al trend in riduzione, nel 2012 si nota un aumento della mortalità per tumori maligni in alcune regioni centrali, quali Umbria, Toscana e Lazio (solo per gli uomini).

Nel 2012 il Nord è ancora l'area geografica con i tassi

bes | 2015

IL BENESSERE
EQUO E SOSTENIBILE
IN ITALIA

REGIONE LOMBARDIA

“Fare impresa in franchising”: progetto pilota per la rigenerazione commerciale nei centri urbani

Con DGR 3617 del 21/05/2015 è stato approvato il Progetto “Fare impresa franchising in Lombardia – Progetto pilota per il sostegno e lo sviluppo dell’imprenditorialità e l’occupazione, la rigenerazione dell’offerta commerciale nei centri urbani, attraverso lo sviluppo di attività in franchising”.

Il sostegno è rivolto ad incentivare i Franchisee a collocarsi in aree a rischio di indebolimento dell’offerta commerciale e in spazi commerciali sfitti e i Franchisor lombardi ad aprire, in quelle aree, nuovi punti vendita.

L’attuazione prevede la collaborazione tra franchisor, istituzioni e nuovi imprenditori e si suddivide in tre fasi:

1. Raccolta manifestazioni di interesse al progetto delle società franchisor (candidatura di location per l’insediamento ed affiliazione di nuove attività di impresa) e relativi requisiti - scaduta il 31 LUGLIO 2015
2. Individuazione e selezione dei Comuni nei territori dei Distretti Urbani del Commercio
3. Bando per selezione potenziali franchisee.

Con D.d.u.o. del 1° luglio 2015 - n. 5546 - è stato dato avvio alla prima fase delle attività, finalizzata a raccogliere le manifestazioni di interesse dei Franchisor, che si è conclusa il 31 luglio.

Con Decreto n. 8070 del 5 ottobre 2015 si è dato atto della prima istruttoria relativa alle candidature dei franchisor ammissibili. Lo stesso Decreto n. 8070 fissava al 30 ottobre 2015 la scadenza entro la quale i Comuni capofila di Distretto Urbano del Commercio potevano presentare formalmente le proprie candidature utilizzando lo schema di manifestazione di interesse predisposto.

Con successivo Decreto n. 10283 del 25 novembre 2015 si completa l’elenco dei soggetti franchisor ammessi (All. B e sintesi definitiva qui allegata) e si approva l’elenco



dei Comuni capofila dei Distretti Urbani del Commercio ammissibili (All. A).

Il Decreto n. 10283 ha prorogato sino al 15 dicembre 2015 i termini della Fase 2 per consentire alle 22 Amministrazioni Comunali capofila di DUC ritenute ammissibili di approfondire e completare ulteriormente la definizione delle location, e anche a ulteriori Amministrazioni di presentare candidature.

Le location individuate dai Comuni saranno rese disponibili in apposita bacheca digitale, utile all’avvio della Fase 3.

>> CONSULTA LA PAGINA DI REGIONE LOMBARDIA DEDICATA ALL’ INIZIATIVA



PRASSICOOP NEWS

Il corso Prassicoop previsto per il **13 gennaio** dal titolo "Il commercio su aree pubbliche in Lombardia e le recenti modifiche normative" **sarà posticipato**.

La data di svolgimento sarà programmata a seguito dell'adozione dell'aggiornamento legislativo in tema di commercio di aree pubbliche da parte di Regione Lombardia.

I prossimi corsi Prassicoop previsti in calendario sono:

1- Mercoledì 27 Gennaio 2016

"La nuova normativa sul turismo della Regione Lombardia"

Regione Lombardia ha approvato la nuova legge in tema di turismo ed attività ricettive (L.R. 1 ottobre 2015 n° 27) che sostituisce il Testo Unico di cui alla L.R. 15/2007.

Il corso tratterà dei temi di maggior interesse previsti dalla nuova disciplina, con particolare riferimento alle competenze dei Comuni in materia.

2- Mercoledì 3 Febbraio 2016

"La nuova normativa antincendio"

Il corso tratterà delle novità introdotte dal D.M. 3 agosto 2015 contenente le nuove norme tecniche sulla progettazione antincendio che entreranno in vigore il 18 novembre 2015 (90 giorni dopo la pubblicazione ufficiale).

In particolare verranno affrontate le tematiche inerenti le attività di applicazione del DM, 34 su 80 attività comprese nell'elenco allegato al Dpr 151/2011 e principalmente riferite ad attività industriali e produttive.

Per i programmi dettagliati e effettuare l'iscrizione consultare il sito Prassicoop.

Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo di posta: segreteria@prassicoop.it.



English Summary

- Revision of the Constitution: what awaits us?
- In effect the new regulation fire prevention
- Citizen satisfaction for living conditions
- Istat. Income and living conditions in 2014
- Report on Sustainable Wellness Fair

COOPERATION

- From the Sharing Economy to the Collaborative Economy: the impact and opportunities for cooperatives

REGIONS

Lombardy

- "Fare impresa in franchising": pilot project for commercial regeneration in urban centers

PRASSICOOP NEWS



**wishes everybody a merry christmas
and a happy new year!**

n°
159

Dicembre 2015

prassitele

*newsletter Prassicoop
su commercio,
servizi ed Enti Locali*